

Trasmessa alla Scael

il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_



copia

# COMUNE DI SORA

PROVINCIA di FROSINONE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione STRA ordinaria in II convocazione

N° 22 del 14/02/2006

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE DI STRADA.  
APPROVAZIONE.

L'anno duemila SEI, il giorno QUATTORDICI  
del mese di FEBBRAIO, alle ore 09,58 in Sora e nella Sala

delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, con l'intervento dei Signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<b>01) Francesco Ganino - Sindaco</b>		X			
Altobelli Antonio		X	11) Donarelli Sandro		X
1) Ascione Massimo	X		12) Frascone Marco M.	X	
2) Baratta Fausto	X		13) Gemmiti Giuseppe		X
3) Caschera Andrea	X		14) Gemmiti Sara	X	
4) Cioffi Mario		X	15) Meglio Elvio	X	
5) Coletta Natalino	X		16) Meglio Salvatore		X
6) Conte Armando P.	X		17) Quadrini Marco	X	
7) De Gasperis Francesco	X		18) Rotondi Antonino		X
8) Di Mario Domenico	X		19) Sperduti Rodolfo		X
9) Di Ruscio Roberto		X	20) Tersigni Valter	X	

Consiglieri presenti n. 12 assenti n. 9

Presiede il Sig. Dott. Andrea Caschera

Assiste, con funzioni di Segretario Generale del Comune: Dott. Antonino Buscema

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

— Essendo legale il numero degli intervenuti e constatato che l'invito alla riunione è stato esteso anche agli Assessori Comunali, che anche se presenti, non hanno diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE FT

F.T.O

Dr. Andrea Caschera

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Antonino Buscema

F.T.O

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 307 / ALBO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs. 18-08-2000, n° 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

**- 7 MAR. 2006**

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.T.O

Zaccardelli Mario

F.T.O

Dr. Antonino Buscema

**SEGRETERIA GENERALE**

La presente deliberazione:

- E' stata trasmessa, al competente Organo di Controllo con lettera n° \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_ (art. 126 - 1° comma D.Lgs. n° 267/2000).

- E' stata trasmessa, al competente Organo di Controllo con lettera n° \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_ (art. 127 - 1° comma D.Lgs. n° 267/2000).

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sora, li

**- 7 MAR. 2006**



IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

Divenuta esecutiva, ai sensi del 3 comma, dell'art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

il **17 MAR. 2006**



IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

## **IL PRESIDENTE**

cede la parola all'Assessore delegato alla Cultura, Umberto Geremia, il quale relaziona in merito all'argomento e dà lettura della proposta di deliberazione. Il Consigliere Frascone Marco, capogruppo F.I., chiede di conoscere il modo di come sono state individuate le Piazze della Città indicate nel Regolamento. Non vede il motivo del fatto che le attività devono essere svolte solamente in quelle Piazze e non in altre Piazze della Città ovvero di stabilire delle fasce di orario. L'Assessore risponde che la scelta è stata fatta assieme alle Associazioni e non ha nulla in contrario a recepire la volontà del Consiglio di ampliare il numero delle Piazze. Il Consigliere Frascone replica di integrare il Regolamento prevedendo le piazze all'interno dei quartieri e negli spazi pubblici ivi esistenti.

Il Presidente invita il Consigliere Frascone a predisporre un emendamento che viene predisposto e di cui viene data lettura al Consiglio Comunale.

Il Presidente invita l'assemblea a votare per l'approvazione dell'emendamento allegato (All. 1).

Il Consiglio Comunale con votazione unanime espressa per alzata di mano approva l'emendamento.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- VISTO** lo Statuto Municipale;
- CONSIDERATO** che sempre un maggior numero di persone si dedicano all'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada;
- CONSIDERATO** che la città di Sora promuove ed accoglie ormai da diversi anni, manifestazioni aperte ad Artisti di strada provenienti da ogni parte d'Italia e da paesi esteri che si intrattengono nel nostro Comune per diversi giorni ed organizzano lungo le Vie e Piazze del centro storico momenti di esibizione, di intrattenimento con spettacoli diversi;
- RITENUTO** opportuno, data l'importanza che le manifestazioni degli Artisti di strada assumono per il territorio, formalizzare uno specifico atto deliberativo a sostegno, riconoscimento e valorizzazione dell'Artista di Strada;
- PRESO ATTO** della vigente normativa in materia e condividendo in ogni sua parte la necessità di disciplinare l'attuazione delle manifestazioni artistiche di strada, consentendo le stesse nel rispetto delle norme sulla "quiete pubblica" e senza il normale impedimento della normale circolazione;
- PRECISATO** che i principi regolatori di detta disciplina prevedono che le attività degli Artisti di strada sia consentita sempre che:
1. non si eserciti commercio ambulante (tranne i casi previsti dall'art.-61, comma 12, lettera "f" del D.M. 04/08/1988 n° 375);
  2. non siano ostacolate altre attività compreso l'accesso agli esercizi commerciali limitrofi ai luoghi dell'esibizione;
  3. non sia impedita la normale circolazione pedonale;
  4. non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore che, in relazione al rumore di fondo ed alle caratteristiche dello spazio circostante possano risultare eccessive;
- RITENUTO** di dover approvare lo schema di Regolamento, comprensivo dell'emendamento votato, che, acquisito in allegato costituisce parte integrante, inscindibile e sostanziale della presente deliberazione;
- ACQUISTO** Il parere favorevoli di regolarità dell'atto:

In ordine alla regolarità tecnica espressa dal Dirigente del IV Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 - D.Lgs. 267/2000 - Testo unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali;

All'unanimità espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

Per i motivi descritti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di dare atto dell'importanza che le manifestazioni degli Artisti di strada assumono di anno in anno per il territorio;
2. di aderire alla vigente normativa in materia che regola l'esercizio dell'arte di strada, condividendo in ogni sua parte la necessità di disciplinare l'attuazione delle manifestazioni artistiche di strada, consentendo le stesse nel rispetto delle norme sulla "quiete pubblica" e senza il normale impedimento della normale circolazione;
3. di condividere i principi regolatori di detta disciplina che permettono lo svolgimento delle attività degli Artisti di strada sempre che:

non si eserciti commercio ambulante (tranne i casi previsti dall'art.-61, comma 12, lettera "f" del D.M. 04/08/1988 n° 375);

non siano ostacolate altre attività compreso l'accesso agli esercizi commerciali limitrofi ai luoghi dell'esibizione;

non sia impedita la normale circolazione pedonale;

non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore che, in relazione al rumore di fondo ed alle caratteristiche dello spazio circostante possano risultare eccessive;

di approvare lo schema di Regolamento, comprensivo dell'emendamento votato, che, acquisito in allegato, costituisce parte integrante, inscindibile e sostanziale della presente deliberazione.

## COMUNE DI SORA

# Regolamento per l'esercizio dell'Arte di strada

- Art. 1.** Il comune di Sora riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.
- Art. 2.** L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento.
- Art. 3.** Intendesi artista chi opera nel campo dell'arte, esibendo il proprio talento attraverso la propria persona nelle sue varie espressioni.
- Art. 4.** Gli spazi ritenuti idonei all'esercizio dell'arte di strada, in ogni caso, non possono costituire ostacolo alla circolazione di pedoni e/o veicoli, non possono impedire gli accessi agli esercizi commerciali e non possono ostacolare altre attività commerciali. Si riserva, per ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte di strada anche negli spazi individuati nel successivo articolo 12. L'attività dell'artista di strada non deve turbare la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni sonore non risultino eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio. In ogni caso non possono essere superati i limiti di legge.
- Art. 5.** L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produca la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio" può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre il periodo di un'ora continuativa; in ogni caso, indipendentemente dalla disposizione del pubblico gli intrattenimenti non possono prolungarsi per più di due ore per singolo luogo nell'arco della giornata e, in ogni caso, dalle ore 09:00 alle ore 23:00. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ("Madonnari"), sempre che vengano utilizzati materiali che non possano danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è elevato a cinque ed è da intendersi dal completamento della stessa.
- Art. 6.** L'occupazione dello spazio, da parte dell'artista di strada, non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'art. 5.
- Art. 7.** E' vietato esercitare, da parte degli artisti, il commercio ambulante (tranne nei casi previsti dall'art. 61, comma 12, lettera "f", DM 04 Agosto 1988 n° 375: "E' consentita

la vendita di prodotti di ingegno relativi all'espressione artistica"). E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza alle normative vigenti.

**Art. 8.** Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa.

**Art. 9.** L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.

**Art. 10.** L'amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione dell'artista stesso, ad altre persone e/o cose.

**Art. 11.** L'artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. E' consentito alla fine della performance o durante la stessa, il solo passaggio con "cappello" tra il pubblico da parte della figura di artista prevista dal presente Regolamento.

**Art. 12.** Si può esercitare l'arte di strada, esclusivamente, nei seguenti siti del Centro Storico di Sora:

- Piazza S. Restituta
- Parco S. Chiara
- Parco Valente
- Largo S. Spirito

e nei seguenti altri siti:

- Piazza XIII Gennaio
- Largo S. Giovanni
- Piazza Marco Tullio Cicerone, loc. Carnello

Di consentire l'esercizio dell'arte di strada anche all'interno dei quartieri di Sora e nelle periferie sempre all'interno di spazi pubblici e negli orari stabiliti.

**Art. 13.** Le manifestazioni inerenti l'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada che siano organizzate o patrocinate dal Comune possono avere ubicazioni ed orari diversi da quelli previsti nel presente Regolamento.

**Art. 14.** Chi esercita l'arte di strada deve prendere visione del presente regolamento, presso gli Uffici del Comune.